

Delibera n. 102/2023

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

L’Autorità, nella sua riunione del 31 maggio 2023

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento), ed in particolare l’articolo 16 (“Rimborso e *itinerari alternativi*”), l’articolo 17 (“*Indennità per il prezzo del biglietto*”), paragrafi 1 e 2, e l’articolo 27 (“*Reclami*”), paragrafo 2;
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento, ed in particolare:
- l’articolo 14 (“*Sanzioni per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni*”), comma 3, ai sensi del quale “[p]er ogni singolo caso di ritardo nella corresponsione dei rimborsi e degli indennizzi previsti dagli articoli 16 e 17 del regolamento che superino di tre volte il termine di un mese dalla presentazione della domanda previsto dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro”;
 - l’articolo 18 (“*Sanzioni in materia di trattamento dei reclami dei viaggiatori*”), comma 2, ai sensi del quale “[p]er ogni singolo caso accertato di inosservanza degli obblighi previsti dall’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro”;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;

- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014 (di seguito: regolamento ferroviario), ed in particolare gli articoli 3, comma 1, e 4, comma 3;
- VISTE** le richieste di indennizzo e di rimborso formulate nei confronti di Trenitalia S.p.A. (di seguito: Trenitalia):
- (i) in data 12 maggio 2022, dal signor [...] (di seguito: primo reclamante), in relazione al viaggio, da effettuarsi in pari data, da Bari Centrale ad Ancona, con orario programmato di partenza alle ore 8:30 e orario programmato di arrivo alle ore 12:22;
 - (ii) in data 21 settembre 2022, dal signor [...] (di seguito: secondo reclamante), in relazione al viaggio del 1° ottobre 2022, da Ancona a Milano Rogoredo, con orario programmato di partenza alle ore 17:25 e orario programmato di arrivo alle ore 20:16;
 - (iii) in data 5 giugno 2022, dalla signora [...] (di seguito: terzo reclamante), in relazione al viaggio, da effettuarsi in pari data, da Firenze Santa Maria Novella a Roma Termini, con orario programmato di partenza alle ore 15:14 e orario programmato di arrivo alle ore 16:49;
 - (iv) in data 10 settembre 2022, dalla signora [...] (di seguito: quarto reclamante), in relazione al viaggio del 9 settembre 2022, da Lamezia Terme Centrale a Roma Termini, con orario programmato di partenza alle ore 11:41 e orario programmato di arrivo alle ore 17:34;
 - (v) in data 7 gennaio 2022, dal signor [...] (di seguito: quinto reclamante), in relazione al viaggio del 6 gennaio 2022, da Forte dei Marmi-Serravezza-Querceta a Firenze Santa Maria Novella, con orario programmato di partenza alle ore 7:55 e orario programmato di arrivo alle ore 9:33;
 - (vi) in data 7 agosto 2022, dal signor [...] (di seguito: sesto reclamante), in relazione al viaggio del 28 luglio 2022, da Milano Centrale a Lecce Centrale, con orario programmato di partenza alle ore 21:50 e orario programmato di arrivo alle ore 10:37 del giorno seguente;
 - (vii) in data 20 agosto 2022, dalla signora [...] (di seguito: settimo reclamante), in relazione al viaggio del 17 agosto 2022, da Torino Porta Susa a Villa San Giovanni, con orario programmato di partenza alle ore 7:40 e orario programmato di arrivo alle ore 18:28;
- VISTI** i reclami di seconda istanza, pervenuti all'Autorità:
- dal primo reclamante (prot. ART 24516/2022 del 17 novembre 2022) il quale, in relazione al viaggio del 12 maggio 2022, ha lamentato che “[i]l treno in questione non è mai arrivato alla stazione di Ancona e fu soppresso alla stazione di Termoli Pescara”, precisando, in merito alla richiesta di rimborso

del 12 maggio per “*rinuncia per ritardo in partenza maggiore di 60 minuti*”, che “*dopo più di 6 mesi non ho ancora una risposta a riguardo*”;

- dal secondo reclamante (prot. ART 699/2023 del 16 gennaio 2023, integrato con prot. ART 743/2023 del 16 gennaio 2023) il quale, con riguardo al viaggio del 1° ottobre 2022, ha rappresentato che “[i]l treno è stato soppresso causa lavori sulla rete. Ho chiesto il rimborso”, evidenziando di non aver ricevuto il rimborso richiesto il 21 settembre 2022;
- dal terzo reclamante (prot. ART 1328/2023 del 27 gennaio 2023), il quale, in relazione al viaggio del 5 giugno 2022, ha segnalato che “*in data 5 giugno 2022 ho ricevuto un sms da Trenitalia alle ore 08:11 dove venivo informat[o] che a causa di un incidente accaduto alla stazione di Roma Prenestina il mio viaggio avrebbe avuto un ritardo minimo di 90 minuti o non sarebbe stato garantito, e che attraverso il link contenuto nell'sms avrei potuto richiedere direttamente il rimborso*”, precisando, in merito tale richiesta, avanzata il 5 giugno, di aver “*sollecitato (...) in data 18 luglio 2022, 12 agosto 2022, 15 settembre 2022, 14 ottobre 2022, 17 novembre 2022*” e, da ultimo, con formale reclamo, il 12 dicembre 2022, rimasto senza riscontro;
- dal quarto reclamante (prot. ART 1483/2023 del 30 gennaio 2023), il quale, in relazione al viaggio del 9 settembre 2022, ha dichiarato, con riguardo alla richiesta di indennizzo per ritardo all’arrivo superiore a 60 minuti, che la stessa “*non ha avuto esito dopo 117 giorni lavorativi*”;
- dal quinto reclamante (prot. ART 1736/2023 del 5 febbraio 2023), il quale, in relazione al viaggio del 6 gennaio 2022, ha riferito di aver presentato, a seguito della soppressione del treno Regionale 19345 del 6 gennaio 2023, una richiesta di rimborso, rifiutata da Trenitalia in quanto “*intempestiva per rinuncia da parte del viaggiatore*”;
- dal sesto reclamante (prot. ART 2682/2023 del 20 febbraio 2023), il quale, in relazione al viaggio del 28 luglio 2022, ha rappresentato che “*il treno da me prenotato ha subito 1 ora di ritardo, inoltre non ho mai ricevuto risposta alla mia richiesta di rimborso*”;
- dal settimo reclamante (prot. ART 2838/2023 del 22 febbraio 2023), il quale, in relazione al viaggio del 17 agosto 2022, ha riferito di aver compilato, a seguito del ritardo maturato all’arrivo di 75 minuti, il “*modulo web (...) per la richiesta di rimborso a cui però, ad oggi, non ho mai ricevuto risposta*”;

VISTE

le note prott. 1473/2023 del 30 gennaio 2023; 2161/2023 del 10 febbraio 2023; 2116/2023 del 10 febbraio 2023 e 4125/2023 del 14 marzo 2023; 3047/2023 del 24 febbraio 2023; 3245/2023 del 1° marzo 2023; 3455/2023 del 3 marzo 2023 e 4925/2023 del 29 marzo 2023; 3397/2023 del 3 marzo 2023, con le quali gli Uffici dell’Autorità, in relazione, rispettivamente, ai citati reclami, hanno richiesto a Trenitalia di fornire una serie di informazioni, corredate della relativa documentazione, in relazione a quanto lamentato dai reclamanti;

VISTE

le rispettive note di riscontro di Trenitalia, prott. ART 3347/2023 del 2 marzo 2023; 4326/2023 del 17 marzo 2023; 4043/2023 del 13 marzo 2023; 3270/2023 del 1° marzo 2023 e 4618/2023 del 23 marzo 2023; 3947/2023 del 10 marzo 2023; 4541/2023 del 22 marzo 2023 e 10556/2023 del 19 aprile 2023; 4610/2023 del 23 marzo 2023, ed i relativi allegati;

RILEVATO

che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento ferroviario, “[l’]Autorità procede all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di sua competenza d’ufficio o a seguito di reclamo”, e che ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del medesimo regolamento “[i]l Responsabile dell’Ufficio competente può riunire le denunce suscettibili di essere verificate congiuntamente allo scopo di farne oggetto di trattazione unitaria”;

ATTESO

che ai sensi del citato articolo 16 del Regolamento, “[q]ualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all’arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere immediatamente tra: a) ottenere il rimborso integrale del biglietto, alle condizioni alle quali è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio del passeggero, oltre ad avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di partenza non appena possibile. Il rimborso avviene a condizioni identiche a quelle previste per il risarcimento di cui all’articolo 17”;

ATTESO

che ai sensi del citato articolo 17 del Regolamento, in caso di ritardo all’arrivo uguale o superiore a 60 minuti, “il passeggero può chiedere all’impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto se non gli è stato rimborsato il biglietto in conformità dell’articolo 16. I risarcimenti minimi in caso di ritardo sono fissati come segue: a) il 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti; b) il 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti (...). 2. Il risarcimento del prezzo del biglietto è effettuato entro un mese dalla presentazione della relativa domanda”;

CONSIDERATO

al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, in particolare, secondo quanto rappresentato da Trenitalia:

- relativamente al reclamo prot. ART 24516/2022, “in ragione dell’interruzione della circolazione disposta dal Gestore dell’Infrastruttura in data 12 maggio 2022, il cliente è stato informato da Trenitalia, tramite messaggio di smart caring delle ore 06:18, in merito alla sospensione della circolazione ferroviaria e della conseguente possibilità di riprogrammare il viaggio rivolgendosi al personale in servizio o al Call Center, oppure di chiedere il rimborso a fronte di rinuncia al viaggio. Il 12 maggio 2022 [il primo reclamante] ha presentato

tramite web-form una richiesta di rimborso per rinuncia al viaggio, alla quale Trenitalia ha fornito un primo riscontro il 7 febbraio 2023, riconoscendo un indennizzo pari ad € 11,00 per ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, e il successivo 15 febbraio, ad integrazione e rettifica, ulteriori € 32,90 a titolo di rimborso integrale del biglietto”;

- relativamente al reclamo prot. ART 699/2023, “[i]l giorno del viaggio il treno Frecciarossa 9808 è stato cancellato da Lecce a Bologna (...) della suddetta modifica il [secondo reclamante] è stato informato il 21 settembre 2022 con una comunicazione via e-mail”, nella quale si informava, tra l’altro, della possibilità di rinunciare al viaggio e ottenere il rimborso del biglietto. La richiesta di rimborso è stata formulata il 21 settembre 2022 e reiterata il 10 ottobre (con reclamo meramente riproduttivo della richiesta di rimborso); il rimborso è stato riconosciuto il 3 febbraio 2023;
- relativamente al reclamo prot. ART 1328/2023, “il giorno del viaggio, alle ore 8.10, [il terzo reclamante] è stat[o] informat[o], tramite un messaggio di smart caring, che il treno avrebbe percorso un itinerario alternativo con probabile ritardo in arrivo superiore ai 90 minuti e, al contempo, (...) venivano fornite le indicazioni per richiedere l’indennizzo per ritardo, per riprogrammare il viaggio o in alternativa le modalità per richiedere il rimborso del biglietto in caso di rinuncia al viaggio. Il giorno del viaggio (...) ha presentato richiesta di rimborso per rinuncia al viaggio tramite webform alla quale sono seguiti dei solleciti tramite call center per avere informazioni sullo stato di lavorazione della pratica”; in concreto, il terzo reclamante ha ricevuto una proposta di completo rimborso del biglietto nell’ambito di una procedura di conciliazione paritetica soltanto il 6 marzo 2023 (che risulta aver accettato il successivo 10 marzo);
- relativamente al reclamo prot. ART 1483/2023, “il giorno del viaggio, il 9 settembre 2022, il treno Intercity n. 556 (Reggio di Calabria Centrale ore 10:00 – Roma Termini ore 17:34) è partito da Lamezia Terme Centrale alle ore 11:42 ed è giunto a Roma T.ni alle ore 19:07, con 93 minuti di ritardo, a causa di un malfunzionamento del sistema di controllo della marcia del treno (SCMT) presente a bordo e per le perturbazioni alla circolazione derivanti dallo sciopero in atto anche del personale di Trenitalia, previsto per quel giorno dalle ore 9:00 alle ore 17:00. In data 10 settembre 2022 [il quarto reclamante] ha presentato, tramite il webform di Trenitalia, una richiesta di indennizzo per ritardo in arrivo superiore a 60 minuti, sollecitandone la lavorazione il successivo 5 dicembre tramite la Chat online di Trenitalia. In data 22 febbraio 2023, Trenitalia ha fornito riscontro riconoscendo un indennizzo di euro 13,40, pari al 25% del prezzo del biglietto”. L’Impresa ha inoltre precisato (nota prot. ART 4618/2023) che “il ritardo maturato dal treno Intercity n. 556 all’arrivo alla destinazione finale non era prevedibile, in quanto il treno ha viaggiato sostanzialmente in orario fino alla stazione di

Battipaglia, maturando ritardo solo dopo l'acquisto del titolo di viaggio (e quindi dopo la salita ...) presso la stazione di Lamezia Terme";

- con riguardo al reclamo prot. ART 1736/2023, di aver comunicato, il 27 febbraio 2023 *"la disponibilità a disporre in attenzione commerciale il rimborso"* del biglietto al quinto reclamante. Nell'ambito della pre-istruttoria svolta in relazione ad altro reclamo, che ha dato luogo all'avvio di un procedimento sanzionatorio con la delibera n. 8/2023 dell'11 gennaio 2023, (conclusosi, con delibera n. 41/2023 del 9 marzo 2023, per avvenuto pagamento in misura ridotta), Trenitalia aveva già riferito di aver concordato con la Regione Toscana, a seguito dell'ondata di contagi da COVID-19, *"l'opportunità di procedere con specifiche azioni strutturali da attivarsi dal 29 dicembre 2021 per rimodulare il servizio di trasporto ferroviario"*, per cui il treno Regionale n. 19345 del 6 gennaio 2022, *"[l]a sera del 4 gennaio 2022"* è stato cancellato. La rimodulazione è stata comunicata alla clientela dal 4 gennaio 2022, attraverso la sezione Infomobilità del sito www.trenitalia.com;
- relativamente al reclamo prot. ART 2682/2023, *"in data 7 agosto 2022 [il sesto reclamante] ha presentato, tramite webform, una richiesta di indennizzo per ritardo in arrivo del treno Intercity Notte n. 765 del 28 luglio 2022. Trenitalia ha fornito riscontro in data 7 marzo 2023, comunicando di aver riconosciuto un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto per ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, per un importo complessivo pari ad euro 36,45, tramite storno sullo stesso strumento di pagamento utilizzato per l'acquisto".* L'impresa, altresì, ha precisato che *"il treno Intercity Notte n. 765 ha aperto le porte nella stazione di Lecce alle ore 11:38:34"*;
- con riguardo al reclamo prot. ART 2838/2023, *"il giorno del viaggio il treno FR 9583 è giunto a Villa S. Giovanni alle ore 19:39, con 71 minuti di ritardo, a causa di un guasto alla linea (...) [il settimo reclamante] ha (...) presentato una domanda di rimborso in data 20/08/2022 (...) Trenitalia ha pertanto fornito riscontro alla domanda di rimborso in data 08/03/2023, comunicando alla cliente il riconoscimento di un indennizzo pari al 25% del prezzo del titolo di viaggio"*;
- il riconoscimento dei rimborsi spettanti al primo, al secondo, al terzo e al quinto reclamante, nonché delle indennità spettanti al quarto, al sesto e al settimo reclamante risulta pertanto avvenuto solo a partire da oltre quattro mesi dopo la presentazione delle relative domande;

OSSERVATO

che negli *"Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario"* (2015/C 220/01 del 4 luglio 2015), al paragrafo 4.3, la Commissione europea afferma, tra l'altro, che: *"La soppressione di un servizio ferroviario può avere le stesse conseguenze di un ritardo per quanto riguarda la perdita di tempo e disagi subiti dai passeggeri (...). I passeggeri che*

utilizzino il successivo servizio disponibile invece di quello soppresso potrebbero giungere alla destinazione finale anche con un ritardo superiore a 60 minuti (rispetto all'orario di arrivo originariamente previsto con il servizio soppresso). In tal caso, essi beneficeranno degli stessi diritti al rimborso del prezzo del biglietto, a itinerari alternativi o a un indennizzo di cui agli articoli 16 e 17, a meno che non siano stati informati della soppressione in modo appropriato e con largo anticipo”;

RILEVATO

che, sulla base delle evidenze agli atti, Trenitalia risulta aver provveduto con un ritardo che supera di tre volte il termine di un mese dalla presentazione della relativa domanda, al versamento:

- dei rimborsi richiesti dal primo, secondo, terzo e quinto reclamante, dovuti ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento;
- delle indennità richieste dal quarto, dal sesto e dal settimo reclamante, dovute ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento;

ATTESO

che ai sensi del citato articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento “[i] passeggeri possono presentare un reclamo a una qualsiasi impresa ferroviaria coinvolta. Entro un mese il destinatario del reclamo fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero della data, nell’ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data del reclamo, entro la quale può aspettarsi una risposta”;

CONSIDERATO

al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, in particolare, che, a fronte del reclamo di prima istanza presentato dal terzo reclamante il 12 dicembre 2022 per lamentare e sollecitare l'erogazione del rimborso richiesto, lo stesso, non ricevendo riscontro, ha presentato, in data 27 gennaio 2023, un'istanza di conciliazione a Trenitalia “per mancata risposta”;

RILEVATO

conseguentemente che, sulla base delle evidenze agli atti, Trenitalia non risulta aver fornito entro un mese, come prescritto dall'indicata norma, risposta motivata al reclamo di prima istanza del terzo reclamante;

RITENUTO

che, relativamente al diritto a ottenere, (i) entro un mese dalla presentazione della relativa domanda, il rimborso del biglietto, scelto in alternativa alla prosecuzione del viaggio, in caso di prevedibile ritardo all'arrivo superiore a 60 minuti, nonché l'indennizzo in caso di ritardo all'arrivo uguale o superiore a 60 minuti; (ii) una risposta motivata al reclamo entro un mese, sussistano, per le ragioni sopra illustrate, i presupposti per l'avvio d'ufficio di un procedimento, nei confronti di Trenitalia, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi degli articoli 14, comma 3, e 18, comma 2, del d.lgs. 70/2014, per la violazione, rispettivamente degli obblighi di cui agli articoli 17, paragrafo 2, relativamente a quattro casi di richiesta di rimborso e a tre casi di richiesta di indennizzo, e 27, paragrafo 2, del Regolamento, con riguardo a un reclamo;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Trenitalia S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario:
 - 1.a) articolo 17, paragrafo 2;
 - 1.b) articolo 27, paragrafo 2;
2. all'esito del procedimento potrebbero essere irrogate:
 - 2.a) per la violazione di cui al punto 1.a), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 150,00 (centocinquanta/00) ed euro 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 70/2014, in relazione a 7 casi;
 - 2.b) per la violazione di cui al punto 1.b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 200,00 (duecento/00) ed euro 1.000,00 (mille/00), ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del d.lgs. 70/2014, in relazione a un reclamo;
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Ernesto Pizzichetta, quale dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare pari a euro 166,66 (centosessantasei/66) per ciascun caso - per un totale di euro 1.166,62 (millecentosessantasei/62) – per la sanzione di cui al punto 2.a), e per un ammontare di euro 333,33 (trecentotrentatre/33) per la sanzione di cui al punto 2.b), tramite versamento da effettuarsi con l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione “Servizi online PagoPA” (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo ‘causale’: “sanzione amministrativa – delibera n. 102/2023”;
8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla

pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all’Ufficio Vigilanza e sanzioni;

9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 31 maggio 2023

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)